

Allegato 4g PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA

Informazioni generali/dati anagrafici	Indirizzo produttivo
Autorizzazione utilizzo prodotti in deroga:	
	Quantità annue:

DA COMPILARE IN AGGIUNTA ALLA SEZIONE ALLEGATO 4c O 4d

1 - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA M35, M36, M39

Prodotti in deroga utilizzati:

☐ FM: FARINA DI PESCE
 ☐ DCP/TCP: FOSFATO DICALCICO/TRICALCICO
 ☐ BP: PRODOTTI A BASE DI SANGUE
☐ PAP: PAT DI NON RUMINANTE
 ☐ INS: PAT DERIVATE DA INSETTI

	Requisito	SI	no	NO	N/A	
1.1	L'azienda ha notificato all'AC l'utilizzo dei prodotti in deroga	SI	no	NO	N/A	
1.2	i mangimi contenenti prodotti in deroga SONO prodotti e conservati in locali fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi per le specie/categorie per cui l'uso non è consentito	SI	no	NO	N/A	
1.3	Sono registrati e conservati tutti i particolari sugli acquisti e sull'impiego dei prodotti in deroga (farine di pesce; fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e prodotti sanguigni derivati da non ruminanti, PAT di non ruminante, PAT di insetto)	SI	no	NO	N/A	
1.4	Tali registri sono tenuti a disposizione dell'AC per almeno cinque anni	SI	no	NO	N/A	
1.5	Sono effettuati periodicamente analisi sui mangimi composti destinati ai ruminanti per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009	SI	no	NO	N/A	
1.6	la frequenza delle analisi dei campioni (determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore) è adeguata	SI	no	NO	N/A	
1.7	I risultati di tali analisi sono tenuti a disposizione dell'AC per almeno cinque anni	SI	no	NO	N/A	
1.8	Esiste una valida procedura documentata di pulizia utile per evitare contaminazioni incrociate che consenta l'uso delle attrezzature e i siti di stoccaggio anche per i mangimi per le specie/categorie per le quali l'uso dei prodotti in deroga non è consentito	SI	no	NO	N/A	
1.9	Tale procedura è approvata dall' AC	SI	no	NO	N/A	
1.10	Tale procedura è validata mediante esami analitici specifici	SI	no	NO	N/A	
1.11	è tenuta a disposizione dell'AC per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.	SI	no	NO	N/A	
1.12	Sui documenti commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta sono indicate le diciture richieste dal regolamento (CE) n 999/2001 e s.m.i.	SI	no	NO	N/A	